



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

M
73
In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:

- ☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☒ imposto dalla legge

PUBBLICA UDIENZA
DEL 05/07/2016

Sent. n. sez. 1098

Composta da:

VINCENZO ROTUNDO
ANDREA TRONCI
ANNA CRISCUOLO
EMILIA ANNA GIORDANO
ALESSANDRA BASSI

- Presidente -
- Rel. Consigliere -
REGISTRO GENERALE
N.6135/2016

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

RM nato il X 1953 a X

avverso la sentenza del 28/05/2015 della CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/07/2016, la relazione svolta dal
Consigliere ANDREA TRONCI

Udito il Procuratore Generale in persona del dott. GIOVANNI DI
LEO, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata, per intervenuta prescrizione;

Uditi i difensori Avv. FABIO ANTONIO CUTRUPI (in sostituzione
dell'Avv. EMANUELE MARIA GENOVESE), per la parte civile, il quale
ha concluso per il rigetto del ricorso e l'Avv. DOMENICO BATTISTA
(anche in sostituzione dell'Avv. FRANCESCO NAPOLI), per l'imputato,
il quale ha chiesto l'accoglimento del proposto ricorso;

AS

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 28.05.2015, la Corte di appello di Reggio Calabria, a seguito del riconoscimento delle equivalenti attenuanti generiche, riduceva a mesi sei di reclusione ed € 600,00 di multa la pena a carico di MR , di cui confermava pertanto la declaratoria di colpevolezza, già effettuata dal giudice monocratico del Tribunale di Palmi, per il contestato reato di cui all'art. 570 cpv. cod. pen., per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza alla figlia minore V , omettendo di corrispondere alla di lei madre, MLWGK , l'assegno a titolo di alimenti stabilito da due sentenze dell'A.G. tedesca, riconosciute in Italia con provvedimento n. 26/04 del Tribunale di Reggio Calabria.

2. Avverso la menzionata pronuncia il difensore di fiducia del R ha interposto ricorso per cassazione, sulla scorta di cinque distinti profili di doglianza.

In particolare, con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 570 cpv. cod. pen.: in primo luogo, per essere stato condannato il proprio assistito "in riferimento ad entrambi i tratti della condotta contestati in rubrica e cioè l'aver fatto mancare i mezzi di sussistenza alla figlia ed anche alla madre di questa", benché nessun dovere nei confronti di quest'ultima possa dirsi mai sorto a carico del R , stante l'assenza di rapporto di coniugio con la GM

e la brevità della relazione fra i due, che ha condotto alla nascita di V ; secondariamente, riguardo alla condanna per la condotta tenuta nei confronti della figlia, per essere state del tutto eluse dalla Corte distrettuale le "obiezioni riportate nell'atto di appello inerenti la carenza di mezzi economici dell'imputato, in riferimento all'epoca dei fatti, per far fronte all'obbligo alimentare".

Il secondo motivo censura il mancato rispetto dell'art. 157 cod. pen., atteso che, stante il riferimento compiuto dalle sentenze tedesche al raggiungimento della maggiore età di V – e cioè sino al 17 agosto 2007 – come termine finale dell'obbligo alimentare a carico dell'odierno ricorrente, in detta data si sarebbe dovuto correttamente ravvisare la cessazione della permanenza del reato e, quindi, l'inizio della prescrizione, ormai interamente ed ampiamente decorsa.

Il terzo motivo denuncia ulteriore violazione dell'art. 606 comma 1 *lett. b)* ed *e)* cod. proc. pen., in rapporto alle statuizioni civili adottate a favore della GM , avendo la sentenza impugnata rilevato la tardività dell'eccezione di difetto di legittimazione mossa avverso la costituzione di parte civile della predetta, omettendo di considerare come la medesima si sia "costituita in proprio nel presente giudizio e non nell'interesse della figlia, come risulta dall'atto di costituzione di parte civile in atti". Con l'ulteriore puntualizzazione che "l'indicazione del termine previsto dall'art. 81 c.p.p. non preclude il controllo, anche successivo, da parte del giudice sui presupposti di legittimità formale e sostanziale per l'esercizio dell'azione civile nel processo penale, sicché l'inammissibilità della domanda può essere dichiarata anche con la sentenza che definisce il giudizio".

Il quarto profilo di doglianza attiene alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 *bis* cod. pen., pur in presenza dei relativi requisiti di legge, mentre il quinto ed ultimo concerne la mancata pronuncia sull'applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, pur oggetto di specifico motivo portato all'attenzione del giudice d'appello.

2.1 Con successiva memoria, ex art. 121 cod. proc. pen., il difensore ricorrente ha ribadito ed approfondito gli anzidetti motivi di doglianza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Giova premettere che la tardività del deposito della memoria di cui si è appena detto – avvenuto il 23 giugno u.s. e perciò senza il rispetto del termine di gg. 15 previsto dall'art. 611 del codice di rito per il procedimento camerale, ma da ritenersi senz'altro estensibile anche a quello in pubblica udienza: cfr., in termini, Cass. Sez. 6, sent. n. 18453 del 28.02.2012, Rv. 252711 – esime la Corte dal prenderla in esame.

2. Senz'altro privo di pregio è l'iniziale motivo di doglianza, con riferimento ad entrambi i profili ivi dedotti.

Duplici sono le ragioni che conducono a siffatta conclusione, con riferimento al primo di essi: innanzi tutto perché, al di là della formulazione sicuramente non felice del capo d'imputazione – in cui compare, nondimeno, il fondamentale richiamo alla mancata corresponsione dell'assegno alimentare, previsto solo a beneficio di V – esso è stato comunque inteso, già dal primo giudice, nel senso



della violazione della norma incriminatrice solo nei confronti della figlia minore; ancora – ed anzi, preliminarmente – poiché tale censura risulta essere stata formulata per la prima volta in sede di legittimità, in violazione di quanto previsto dall'art. 606 ult. co. del codice di rito.

Quanto, poi, al secondo profilo, assorbente è la constatazione dell'assoluta genericità che connota il motivo d'impugnazione cui si contesta che la Corte non abbia dato risposta, consistito nel mero riferimento ad imprecise risultanze reddituali, significative di uno insufficiente *status* economico del R , pertanto non in grado che di provvedere a se stesso: donde l'inesistenza di un obbligo di articolata motivazione in proposito ad opera del giudice distrettuale, opportunamente soffermatosi in maggior misura sulle questioni poste a base del gravame allora proposto.

2. Senz'altro fondato è, invece, il secondo motivo del ricorso, stante la prescrizione del reato ascritto, effettivamente e da lungo tempo maturata.

Come già affermato nell'*incipit* della presente sentenza, la formale contestazione elevata nei confronti del R è esplicita nel ricollegare la violazione dell'obbligo di prestazione dei mezzi di sussistenza a carico della figlia alla mancata corresponsione dell'assegno alimentare fissato nel provvedimento dall'A.G. tedesca oggetto di riconoscimento con sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria. E poiché detta sentenza, nel dichiarare l'efficacia della pronuncia emessa il 6 novembre 1995 – 30 gennaio 1996 dal Tribunale di Monaco di Baviera, dà atto – tra l'altro – della intervenuta condanna del R al pagamento mensile degli alimenti a beneficio della minore JVG "sino al compimento del diciottesimo anno d'età" – ossia fino al 16 agosto 2007, come pure precisato da altra sentenza del Tribunale di Norimberga, pure contestualmente riconosciuta – il logico corollario che ne discende, in conformità alla prospettazione difensiva, è che la data da ultimo indicata, segnando la cessazione dell'obbligo a carico dell'odierno imputato, individua al contempo il momento di decorrenza del termine di prescrizione, qui di sette anni e mezzo e pertanto spirato il 16 febbraio 2015, dunque ben prima della sentenza impugnata. Essendo appena il caso di precisare, quanto alla possibilità di adottare la più favorevole pronuncia di cui all'art. 131 *bis* cod. pen., espressamente sollecitata, che il relativo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto formalizzato per la

prima volta con il ricorso per cassazione, in spregio a quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 606 del codice di rito.

3. Merita accoglimento anche la restante doglianza, in tema di statuizioni civili, la cui valutazione è imposta dal dettato dell'art. 578 del codice di rito.

L'atto di costituzione quale parte civile della predetta **MLGM**, recante la data dell'8 marzo 2010, qualifica la stessa come "persona offesa del reato in quanto soggetto cui è mancato il sostentamento previsto dalla legge", di seguito specificando "che la stessa ha patito danni morali e materiali in conseguenza dei fatti contestati all'imputato signor **RM** consistiti nello stress derivato dal turbamento e dal rifiuto nei confronti della figlia **V**, tali da incidere nella sfera della vita sociale della stessa".

E' pertanto di tutta evidenza come la stessa abbia agito in proprio e non certo in nome e per conto della figlia - che, del resto, in quanto all'epoca già maggiorenne, avrebbe dovuto conferirle procura *ad hoc*, di cui non v'è traccia in atti - allo scopo di far valere le conseguenze per sé pregiudizievoli derivatele, peraltro, non già dal mancato adempimento dell'obbligo economico posto a carico del **R**, alla base della condotta penalmente rilevante della quale lo stesso è stato chiamato a rispondere in seno al presente processo, bensì - si ripete quanto sopra testualmente riprodotto - "dal turbamento e dal rifiuto nei confronti della figlia **V**, tali da incidere nella sfera della vita sociale della stessa".

Discende da ciò che si è in presenza di una domanda risarcitoria che, in quanto avulsa dalla contestata condotta di reato, si connota come affetta da inammissibilità, che può essere dichiarata anche con la sentenza che definisce il giudizio, essendo sempre consentito al giudice il controllo sui presupposti di legittimità formale e sostanziale per l'esercizio dell'azione civile in sede penale (cfr., esattamente in termini, Cass. Sez. 5, sent. n. 44247 del 17.07.2013, Rv. 257714; conf. Cass. Sez. 5, sent. n. 14575, Rv. 231778), posto che la stabilità decisoria dell'ordinanza dibattimentale che ammette la parte civile deve ritenersi in ogni caso provvisoria, in quanto idonea a giustificare una limitata preclusione endoprocessuale, la cui *ratio* è esclusivamente quella di garantire, in base ad intuitive esigenze di economia processuale, l'ordinato e progressivo svolgimento del giudizio in presenza di una parte eventuale, senza l'instaurazione di fasi incidentali produttive di stasi nel processo penale.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. Revoca le statuizioni civili.

Così deciso in Roma, il 05.07.2015

Il Consigliere est.

Andrea Tronci

Il Presidente

Vincenzo Rotundo

